



## PROVINCIA DI VERONA

### Settore ambiente – Servizio organizzazione e smaltimento rifiuti - U.O. rifiuti urbani

**OGGETTO:** Provvedimento provvisorio di urgenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni della provincia di Verona presso l'impianto a tecnologia complessa di Verona – Ca' del Bue e presso il sistema integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Legnago.

**Determinazione n. 131/16 del 20 gennaio 2016**

#### Il dirigente

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici;
- l'articolo 19, comma 1, lettera g), che annovera fra le funzioni amministrative delle province l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

visti:

- lo Statuto della Provincia, con particolare riferimento agli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento agli articoli 28, 31 e 32 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (d. lgs. n. 36/2003), relativo alle discariche da rifiuti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (d. lgs. n. 152/2006), inerente le norme in materia ambientale, e s.m.i.;

preso atto che l'art. 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (d. lgs. n. 205/2010) prescrive che l'autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi deve riguardare anche i rifiuti derivanti dal loro trattamento;

vista la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, nuove norme in materia di gestione dei rifiuti, che assegna alle Province il rilascio dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso gli impianti di smaltimento in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale<sup>1</sup>;

vista la legge regionale n. 20 del 16 agosto 2007<sup>2</sup>, ed in particolare l'articolo 18 della stessa, la quale prevede che, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale n. 3/2000;

visto il Piano per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Verona, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 26 settembre 2007 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio

<sup>1</sup> Legge regionale n. 3/2000, articolo 6.

<sup>2</sup> Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente.

Provinciale n. 42 del 24 luglio 2008 e n. 2 del 19 gennaio 2010 (adozione degli atti aggiuntivi del piano relativi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di incidenza ambientale);

vista la circolare del 30 giugno 2009<sup>3</sup> con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministero Ambiente) fornisce chiarimenti operativi in merito all'ammissibilità in discarica dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 36/2003<sup>4</sup>;

evidenziato che il Ministero dell'Ambiente ritiene che il conseguimento a livello provinciale dell'obiettivo di riduzione del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili, previsto all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2003, sia considerato condizione necessaria e sufficiente per consentire lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani non pretrattati;

considerato che la circolare ministeriale prevede che, ai fini del conferimento in discarica, il conseguimento dell'obiettivo sopra citato dovrà essere dichiarato dall'autorità d'Ambito o dalla Provincia competente;

visto che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevede che *“ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ( oggi abrogato e sostituito dalla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) allo scopo di raggiungere a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obbiettivi:*

- *Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica  $\leq$  173 Kg/abitante anno entro il 2008*
- *Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica  $\leq$  115 Kg/abitante anno entro il 2011*
- *Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica  $\leq$  81 Kg/abitante anno entro il 2018”*;

preso atto che, dalla verifica della “Tabella 4: RUB avviato in discarica nell'annualità di riferimento 2012” contenuta nella deliberazione della Giunta Regionale n. 919 del 10 giugno 2014, avente per oggetto “Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – articolo 5, comma 4. D.C.R. 15.06.2006, n. 76. Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica – aggiornamento relativo all'annualità 2012”, emerge che i tre ATO della Provincia di Verona risultano in linea con gli obiettivi sopra citati, e precisamente:

- VR EST 53 Kg/abitante
- VR OVEST 17 Kg/abitante
- VR SUD 65 Kg/abitante;

visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Dm Ambiente 27 settembre 2010);

vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 21 aprile 2009<sup>5</sup>, integrata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1625 del 9 giugno 2009, con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, è stato approvato il progetto di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica di Torretta di Legnago con contestuale ampliamento ed è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'avvio dei lavori;

preso atto del provvedimento regionale, Decreto n. 16 del 2 marzo 2010, con il quale la discarica in loc. Torretta di Legnago, gestita da Le.Se. Spa, è riclassificata nella sottocategoria di cui alla lett. c) dell'art. 7, comma 1, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005, ossia *“discarica per rifiuti misti con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas”* con deroga al parametro DOC rispetto al limite della tabella 5 dell'articolo 6, del succitato D.M. limitatamente ai rifiuti riconducibili ai codici CER 191212-190501-190503 e comunque provenienti dal ciclo di trattamento dei rifiuti urbani;

vista la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 4513/15 del 4

<sup>3</sup> Prot. GAB – 2009 – 0014963 del 30 giugno 2009

<sup>4</sup> Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

<sup>5</sup> Acquisita al n. 48940 dell'11 maggio 2009 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

dicembre 2015, che consente il proseguo dell'esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani e cogenerazione sito in Comune di Verona, località Cà del Bue, limitatamente alla sezione selezione e produzione di CDR, alle condizioni già autorizzate;

vista la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto (DGRV) n. 13 del 21 gennaio 2014, con cui, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 52 del 2012 sono stati individuati i bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

vista la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto (DGRV) n. 288 del 10 marzo 2015, avente per oggetto "Ridefinizione dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Provincia di Verona. Modifica della DGR n. 13 del 21.1.2014 e n. 1117 del 1.7.2014. LR n. 52/2012 e successive modificazioni e integrazioni. DGR n. 9/Cr del 10.2.2015";

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, avente per oggetto "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni" con cui è stato approvato il Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali della Regione Veneto;

richiamata la propria determinazione n. 2401/15 del 30 giugno 2015, di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni della provincia di Verona;

vista la riunione tenutasi in data 18 gennaio 2016, allo scopo di aggiornare la situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio provinciale in vista della scadenza al 20 gennaio 2016 della determinazione provinciale sopra citata;

considerato che nel corso di tale riunione è emerso, tra l'altro, quanto segue:

- il Comune di Verona, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Veneto, ha deliberato che il Consiglio Comunale svolge le funzioni del Consiglio di Bacino "Verona Città", la Giunta Comunale svolge le funzioni del Comitato di Bacino ed il Sindaco, o suo delegato, svolge la funzione di Presidente, inoltre il Direttore Generale del Comune è stato incaricato di individuare, con successivo atto, l'Ufficio comunale che svolgerà la funzione di struttura tecnica di supporto;
- per quanto riguarda il Bacino Verona Nord, è stato costituito il Consiglio di Bacino ed è stato nominato il Presidente del bacino stesso, inoltre è stata deliberata una convenzione affinché il del Consorzio Verona Due del Quadrilatero svolga, temporaneamente, la funzione di struttura tecnica a supporto del nuovo Ente di Bacino;
- per quanto riguarda il Bacino Verona Nord, è stato costituito il Consiglio di Bacino, sono stati nominati il Comitato ed il Presidente dello stesso e sono attualmente in fase di perfezionamento gli atti notarili necessari al trasferimento delle strutture e del personale dal liquidato Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese al nuovo Ente di Bacino;
- nonostante i singoli Bacini siano, pertanto, nelle condizioni di organizzare autonomamente lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni associati, appare opportuna, in questa prima fase, un'azione di coordinamento da parte della Provincia;
- si concorda quindi circa l'opportunità di prorogare, per un periodo di sei mesi, le disposizioni impartite con determinazione dirigenziale 2401/15 del 30 giugno 2015, di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Verona, e comunque fino all'approvazione, da parte dei Consigli di Bacino, dei nuovi strumenti di programmazione;
- si ritiene inoltre opportuno che il Presidente della Provincia convochi gli Organi politici dei tre nuovi Enti di Bacino per un'azione di coordinamento delle attività, in questa fase di transizione, anche ai fini della risoluzione delle problematiche tariffarie da affrontare nel corso del passaggio al nuovo assetto;

visti i report relativi alle quantità di rifiuti gestiti e di quelli avviati ad altri impianti, trasmessi da AMIA e Le.Se in ottemperanza a quanto previsto dalla determinazione n. 5024/10 del 30 settembre 2010;

rilevato che la gestione dei rifiuti urbani riveste carattere di pubblica utilità;

considerato che l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti prodotti in provincia di Verona deve ritenersi non definitiva per cui, in relazione all'evolversi della situazione degli impianti di trattamento e smaltimento, questa Provincia si riserva di modificare i conferimenti previsti dal presente provvedimento;

ritenuto che quanto sopra esposto costituisca motivazione sufficiente per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per eventuali ulteriori spostamenti dei flussi di rifiuti;

#### **determina**

1. di prendere atto che, nella "Tabella 4: RUB avviato in discarica nell'annualità di riferimento 2012" contenuta nel "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" aggiornato al 2012, emerge che i tre ATO della Provincia di Verona risultano al di sotto della soglia di 81 Kg abitante/anno, da raggiungere entro il 2018, stabilita dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 36/2003 ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) avviati in discarica;
2. di disporre che fino al 20 luglio 2016 compreso, i Comuni sotto elencati, appartenenti ai bacini VR1, VR2 e VR5, di cui al Piano regionale di Smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988, in deroga temporanea a quanto stabilito con determinazione dirigenziale n. 3520/06<sup>6</sup> e salvo nuove disposizioni in relazione all'evolversi della situazione degli impianti di trattamento e smaltimento presenti sul territorio provinciale di Verona, conferiscano i propri rifiuti urbani presso i centri di travaso temporaneamente autorizzati in Verona quali l'impianto di AMIA e l'impianto di Ca' del Bue di AGSM:
  - Bacino VR1: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Cavaion V.se, Costermano, Dolcé, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Rivoli Veronese, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco;
  - Bacino VR 2: Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Lazise, Mozzecane, Nogarole Rocca, Peschiera del Garda, Povegliano V.se, Sommacampagna, Sona, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Vigasio;
  - Bacino VR.5: Bosco Chiesanuova, Cerro V.se, Erbezzo, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Roverè V.se, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, Velo V.se, Verona;
3. di stabilire che AMIA provveda a travasare ed a conferire presso la discarica di Legnago (VR) una quantità di rifiuti urbani pari a 25 tonnellate/giorno; in caso di necessità il quantitativo potrà comunque essere modificato secondo modalità e tempistiche concordate fra i gestori, che dovranno essere comunicate a questa Provincia ed agli Enti di Bacino;
4. di stabilire altresì che i rifiuti urbani prodotti nei Comuni sopra citati, che non possono essere conferiti presso l'impianto di Ca' del Bue, o che comunque non sono diversamente regolati, vengano smaltiti presso il sistema integrato di trattamento dei rifiuti solidi urbani in località Torretta di Legnago (VR);
5. di disporre che, fino al 20 luglio 2016 compreso, i rifiuti urbani prodotti dai Comuni sotto elencati vengano conferiti presso il sistema integrato di trattamento dei rifiuti solidi urbani in località Torretta di Legnago (VR):
  - Bacino VR3: Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana, Roncà, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Veronella, Vestenanova e Zimella;
  - Bacino VR4: Albaredo d'Adige, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone,

<sup>6</sup> Che prevedeva il conferimento della frazione secca dei rifiuti urbani dei Comuni appartenenti al bacino VR1, VR2 e VR5 presso la discarica di Pescantina

Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbé, Gazzo V.se, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea e Zevio;

Bacino VR5: Buttapietra;

Dopo il trattamento presso l'impianto di Ca' del Bue, lo scarto secco e lo scarto umido verranno conferiti presso il sistema integrato di Legnago, secondo modalità e tempistica concordata fra i gestori;

6. di stabilire che AMIA e Le.Se. comunichino tempestivamente a questo Settore, nonché agli Enti di Bacino e a tutti i soggetti interessati, eventuali problemi tecnici tali da pregiudicare la continuità del servizio, che si evidenziassero in fase di gestione degli impianti e di allestimento e gestione della discarica;
7. di prescrivere al gestore del sistema integrato di Legnago (VR) di verificare che lo straordinario conferimento di rifiuti non superi la potenzialità annua di progetto o prevista nel piano finanziario approvato e che, qualora le verifiche evidenziassero l'approssimarsi del raggiungimento di tale limite, ne trasmettano comunicazione tempestiva a questo Settore ed alla Regione;
8. di prescrivere che AMIA e Le.Se. provvedano, con cadenza quindicinale, a trasmettere l'un l'altro, a questa Provincia ed agli Enti di Bacino, i report relativi alle quantità di rifiuti gestiti (compresi rifiuti ingombranti e spezzamento stradale) e di quelli avviati ad altri impianti;
9. di stabilire che il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, competente per i Comuni dei Bacini VR1 e VR 2, il Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, competente per i Bacini VR3, VR4 e Buttapietra, e AMIA, che coordina lo smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni del Bacino VR5, sono incaricati di verificare i quantitativi conferiti presso la linea di selezione AMIA, l'impianto di Verona – Ca' del Bue e il sistema integrato di Legnago;
10. di stabilire che rimane invariata ogni altra disposizione e prescrizione contenuta nella determinazione n. 3520/06, della quale il presente atto costituisce parte integrante;
11. di stabilire che la validità del presente provvedimento decadrà automaticamente con l'emissione di nuovi provvedimenti;
12. di stabilire che ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento costituisce avvio del procedimento per gli ulteriori spostamenti dei flussi di rifiuti che si renderanno eventualmente necessari;
13. di notificare il presente atto ai Comuni di Legnago e Verona, a Le.Se. Legnago Servizi S.p.A., ad AMIA Verona S.p.A. e di provvedere alla trasmissione dello stesso alla società AGSM Verona S.p.A., nonché agli Enti di Bacino, ai Comuni interessati e, per quanto di competenza, al Corpo di Polizia Provinciale, ai Dipartimenti Provinciali dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto (A.R.P.A.V.) di Verona e Treviso - Osservatorio Regionale Suolo e Rifiuti dell'A.R.P.A.V., alla Regione Veneto – Direzione regionale tutela dell'ambiente, alle Aziende U.L.S.S. n. 20, 21 e 22 - Dipartimento di Prevenzione ed al Responsabile dell'Ufficio Giunta della Provincia;
14. di informare che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento.

Il dirigente  
Carlo Poli